

Modifiche accessorie regolamenti passeggeri

Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario	
Testo vigente	Testo coordinato con le modifiche proposte
<p>Art. 2 - Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo nonché all'adozione dei provvedimenti connessi. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per l'adozione delle misure cautelari e la valutazione degli impegni di cui all'articolo 37, comma 3 lett. f) del decreto istitutivo con riferimento ai diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.</p> <p>2 L'Autorità può rilevare infrazioni legate a un'inadempienza, collegata a uno o più eventi, rispetto a singoli utenti o gruppi di utenti e a un'inadempienza sistematica e erga omnes dell'impresa.</p>	<p>Art. 2 - Ambito di applicazione</p> <p>1 Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo nonché all'adozione dei provvedimenti connessi. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per l'adozione delle misure cautelari e la valutazione degli impegni di cui all'articolo 37, comma 3 lett. f) del decreto istitutivo con riferimento ai diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.</p> <p>2 L'Autorità può rilevare infrazioni legate a un'inadempienza, collegata a uno o più eventi, rispetto a singoli utenti o gruppi di utenti e a un'inadempienza sistematica e erga omnes dell'impresa.</p>
<p>Art. 3 - Presentazione del reclamo all'Autorità</p> <p>1. L'Autorità procede all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di sua competenza d'ufficio o a seguito di reclamo presentato da passeggeri, anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, ove legittimate. Il reclamo deve essere proposto compilando il modulo predisposto nell'Allegato A al presente regolamento.</p> <p>2. Il reclamo deve essere presentato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata (pec). A partire dall'entrata in funzione del SiTe il reclamo dovrà essere inviato preferibilmente mediante il SiTe medesimo.</p>	<p>Art. 3 - Presentazione del reclamo all'Autorità</p> <p>1. L'Autorità procede all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di sua competenza d'ufficio o a seguito di reclamo presentato da passeggeri, anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, ove a ciò espressamente delegate. Il reclamo deve essere presentato, a pena di irricevibilità, mediante il SiTe, o, in alternativa, compilando il modulo predisposto nell'Allegato A al presente regolamento, da inviare con le modalità di cui al comma 2.</p> <p>2. Il modulo di reclamo, unitamente alla documentazione obbligatoria, è inviato all'Autorità a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it esclusivamente in formato .pdf. A partire dall'entrata in funzione del SiTe il reclamo dovrà essere inviato preferibilmente mediante il SiTe medesimo.</p>

<p>3. Il reclamo all'Autorità è improcedibile qualora non sia già stato presentato un reclamo all'impresa ferroviaria o, a seconda delle fattispecie previste dal decreto legislativo, al gestore dell'infrastruttura, al gestore di stazione, al venditore di biglietti o al tour operator, o qualora non siano inutilmente decorsi i termini di trenta giorni o, in casi giustificati, di tre mesi, previsti dalla procedura avviata a seguito del reclamo all'impresa.</p> <p>4. Le norme di questo articolo si applicano anche ai reclami inoltrati dalle competenti strutture regionali di cui all'articolo 4 comma 4 del decreto legislativo e individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	<p>3. Il reclamo all'Autorità è improcedibile qualora non sia già stato presentato un reclamo all'impresa ferroviaria o, a seconda delle fattispecie previste dal decreto legislativo, al gestore dell'infrastruttura, al gestore di stazione, al venditore di biglietti o al tour operator, o qualora non siano inutilmente decorsi i termini di trenta giorni o, in casi giustificati, di tre mesi, previsti dalla procedura avviata a seguito del reclamo all'impresa.</p> <p>4. Le norme di questo articolo si applicano anche ai reclami inoltrati dalle competenti strutture regionali di cui all'articolo 4 comma 4 del decreto legislativo e individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p>
<p>Art. 5 - Avvio del procedimento e contestazione della violazione</p> <p>1. Il Consiglio, quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dall'Ufficio in seguito all'attività di cui all'articolo 4, i presupposti per un intervento sanzionatorio, delibera l'avvio del procedimento e nomina il responsabile del procedimento.</p> <p>2. L'atto di contestazione, che avvia il procedimento sanzionatorio, deve essere notificato all'impresa con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e contiene una sommaria esposizione dei fatti, l'indicazione della violazione contestata, del responsabile del procedimento, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, l'Ufficio ove è possibile presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni e avere accesso agli atti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, il termine in cui gli interessati possono esercitare tali facoltà e la menzione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>3. L'atto di contestazione deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione.</p> <p>4. Qualora la violazione accertata sia ancora in atto, l'atto di contestazione reca anche l'intimazione a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese. In tal caso i termini di cui all'articolo 7 si intendono prorogati di quaranta giorni.</p>	<p>Art. 5 - Avvio del procedimento e contestazione della violazione</p> <p>1. Il Consiglio, quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dall'Ufficio in seguito all'attività di cui all'articolo 4, i presupposti per un intervento sanzionatorio, delibera l'avvio del procedimento e nomina il responsabile del procedimento.</p> <p>2. L'atto di contestazione, che avvia il procedimento sanzionatorio, deve essere notificato all'impresa con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e contiene una sommaria esposizione dei fatti, l'indicazione della violazione contestata, del responsabile del procedimento, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, l'Ufficio ove è possibile presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni e avere accesso agli atti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, il termine in cui gli interessati possono esercitare tali facoltà e la menzione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>3. L'atto di contestazione deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione.</p> <p>4. Qualora la violazione accertata sia ancora in atto, l'atto di contestazione reca anche l'intimazione a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese. In tal caso i termini di cui all'articolo 7 si intendono prorogati di quaranta giorni.</p>

<p>5. L'ottemperanza all'intimazione o la sua inosservanza sono comunque valutate a norma di legge anche ai fini del trattamento sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.</p> <p>6. Resta salva in ogni caso la possibilità per l'Autorità di adottare le misure provvisorie urgenti di cui all'articolo 10.</p> <p>7. Il Responsabile dell'Ufficio competente trasmette ogni tre mesi al Consiglio un'informativa relativa ai provvedimenti avviati o archiviati.</p>	<p>5. L'ottemperanza all'intimazione o la sua inosservanza sono comunque valutate a norma di legge anche ai fini del trattamento sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.</p> <p>6. Resta salva in ogni caso la possibilità per l'Autorità di adottare le misure provvisorie urgenti di cui all'articolo 10.</p> <p>7. Il Responsabile dell'Ufficio competente trasmette ogni tre mesi al Consiglio un'informativa relativa ai provvedimenti avviati o archiviati.</p>
<p>Art. 6 - Termini del procedimento</p> <p>1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione di cui all'articolo 5, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.</p> <p>2. Entro il termine di 90 giorni il responsabile del procedimento conclude l'attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo articolo 9 al Consiglio, competente per l'irrogazione della sanzione.</p> <p>3. I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi dell'articolo 7.</p>	<p>Art. 6 - Termini del procedimento</p> <p>1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 180 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione di cui all'articolo 5.</p> <p>2. Entro il termine di 90 giorni il responsabile del procedimento conclude l'attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo articolo 9 al Consiglio, competente per l'irrogazione della sanzione.</p> <p>2. I termini sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 9 del Regolamento sanzionatorio.</p>
<p>Art. 7 - Attività istruttoria</p> <p>1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento può proporre al Responsabile dell'Ufficio di disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.</p> <p>2. La richiesta dell'Autorità ai soggetti indicati al comma precedente deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> i fatti e le circostanze in ordine alle quali si chiedono i chiarimenti; lo scopo della richiesta; il termine entro il quale deve pervenire la risposta o deve essere trasmesso il documento; le modalità con cui fornire le informazioni e il responsabile del procedimento; le sanzioni eventualmente applicabili. 	<p>Art. 7 - Attività istruttoria</p> <p>1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento può proporre al Responsabile dell'Ufficio di disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria, anche mediante audizioni, ovvero proporre di disporre perizie o consulenze al Consiglio, che si esprime in merito.</p> <p>2. La richiesta dell'Autorità ai soggetti indicati al comma precedente deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> i fatti e le circostanze in ordine alle quali si chiedono i chiarimenti; lo scopo della richiesta; il termine entro il quale deve pervenire la risposta o deve essere trasmesso il documento; le modalità con cui fornire le informazioni e il responsabile del procedimento; le sanzioni eventualmente applicabili.

<p>3. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 6, che in ogni caso non può essere superiore a 60 giorni, opera:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione; b) dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale. 	<p>3. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 6, che in ogni caso non può essere superiore a 60 giorni, opera:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione; b) dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale.
<p>Art. 9 - Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti sanzionatori</p> <p>1. Il Responsabile dell'Ufficio trasmette al Consiglio la proposta di schema di provvedimento unitamente a una dettagliata relazione relativa all'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.</p> <p>2. Il Consiglio, esaminata la relazione e valutata la proposta, adotta il provvedimento sanzionatorio o dispone l'archiviazione del procedimento.</p> <p>3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il Consiglio trasmette gli atti al Responsabile dell'Ufficio specificando la natura e il tipo di approfondimenti da svolgere. In casi particolari, la richiesta di approfondimenti può essere reiterata, comunque non più di una volta. La richiesta di approfondimenti determina la proroga di ulteriori 30 giorni del termine di cui all'articolo 7.1.</p>	<p>Art. 9 - Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti sanzionatori</p> <p>1. Al termine dell'istruttoria, qualora il responsabile del procedimento ritenga sussistenti i presupposti per irrogare la sanzione, comunica alle parti le risultanze istruttorie, previa autorizzazione del Consiglio. Ove, all'opposto, ritenga insussistenti i presupposti per irrogare la sanzione, il responsabile del procedimento propone al Consiglio di archiviare la contestazione.</p> <p>2. Successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie di cui al comma 1, la parte può, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla notifica di tale comunicazione, trasmettere memorie di replica e richiedere l'audizione innanzi al Consiglio.</p> <p>3. All'esito dell'istruttoria o dell'eventuale audizione innanzi al Consiglio, il Consiglio adotta il provvedimento finale.</p> <p>2. Il Consiglio, esaminata la relazione e valutata la proposta, adotta il provvedimento sanzionatorio e dispone l'archiviazione del procedimento.</p> <p>4. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il Consiglio trasmette gli atti al Responsabile dell'Ufficio specificando la natura e il tipo di approfondimenti da svolgere. In casi particolari, la richiesta di approfondimenti può essere reiterata, comunque non più di una volta. La richiesta di approfondimenti determina la proroga di ulteriori 30 giorni del termine di cui all'articolo 6, comma 1. In quest'ultimo caso il responsabile del procedimento, eseguiti gli approfondimenti indicati, agisce ai sensi di commi 1 e 2.</p>

<p>4. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere all'autorità giurisdizionale cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, all'impresa destinataria con le forme di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689.</p>	<p>5. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere all'autorità giurisdizionale cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, all'impresa destinataria con le forme di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689.</p>
<p>Art. 10 - Misure cautelari</p> <p>1. L'Autorità, in caso di particolare urgenza e di constatazione, a un sommario esame, della sussistenza di violazioni di cui all'articolo 2.1 il cui accertamento è di sua competenza può, d'ufficio, deliberare con atto motivato, l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera f) del decreto istitutivo, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.</p> <p>2. Il provvedimento di adozione delle misure cautelari contiene l'indicazione del termine di efficacia delle stesse e non può essere rinnovato né prorogato. La misura cautelare cessa automaticamente in caso di mancato avvio del procedimento sanzionatorio entro il termine di 30 giorni dall'adozione della misura cautelare.</p> <p>3. Entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento di adozione delle misure cautelari, il destinatario può presentare una documentata e motivata istanza di riesame del provvedimento cautelare</p>	<p>Soppresso</p>
<p>Art. 11 - Impegni</p> <p>Si applica la disciplina in materia di impegni prevista dal Regolamento sanzionatorio.</p>	<p>Soppresso</p>
<p>Art. 16 - Garanzie procedurali</p> <p>Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni della legge 8 agosto 1990 n. 241, ove applicabili, alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e alla legge 24 novembre 1981, n. 689</p>	<p>Art. 16 - Norme di rinvio</p> <p>Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento sanzionatorio, nonché della legge 8 agosto 1990 n. 241, ove applicabili, alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e alla legge 24 novembre 1981, n. 689</p>

<p>Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n.181/2011 che modifica il Regolamento (CE) n.2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus</p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo coordinato con le modifiche proposte</p>
<p>Art. 2 - Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti diretti all'accertamento delle</p>	<p>Art. 2 - Ambito di applicazione</p> <p>1 Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e</p>

<p>violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo nonché all'adozione dei provvedimenti connessi. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per l'adozione delle misure cautelari e la valutazione degli impegni di cui all'articolo 37, comma 3 lett. f) del decreto istitutivo con riferimento ai diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.</p> <p>2. L'Autorità può rilevare infrazioni legate a un'inadempienza, collegata a uno o più eventi, rispetto a singoli utenti o gruppi di utenti e a un'inadempienza sistematica e <i>erga omnes</i> dell'impresa.</p>	<p>all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo nonché all'adozione dei provvedimenti connessi. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per l'adozione delle misure cautelari e la valutazione degli impegni di cui all'articolo 37, comma 3 lett. f) del decreto istitutivo con riferimento ai diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario</p> <p>2. L'Autorità può rilevare infrazioni legate a un'inadempienza, collegata a uno o più eventi, rispetto a singoli utenti o gruppi di utenti e a un'inadempienza sistematica e <i>erga omnes</i> dell'impresa.</p>
<p>Art. 3 - Presentazione del reclamo all'Autorità</p> <p>1. L'Autorità procede all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di sua competenza d'ufficio o a seguito di reclamo presentato da passeggeri, anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, ove a ciò espressamente delegate. A pena di inammissibilità, il reclamo deve essere proposto compilando il modulo predisposto nell'Allegato A al presente regolamento.</p> <p>2. A pena di irricevibilità, il reclamo deve essere presentato a mezzo di raccomandata o via posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it oppure via posta elettronica semplice all'indirizzo: reclami.bus@autorita-trasporti.it. A partire dall'entrata in funzione del SiTe il reclamo dovrà essere inviato preferibilmente mediante il SiTe medesimo.</p> <p>3. Il reclamo all'Autorità è improcedibile qualora non sia già stato presentato un reclamo all'impresa o se presentato, qualora non sia inutilmente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del reclamo all'impresa.</p>	<p>Art. 3 - Presentazione del reclamo all'Autorità</p> <p>1. L'Autorità procede all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di sua competenza d'ufficio o a seguito di reclamo presentato da passeggeri, anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, ove a ciò espressamente delegate. A pena di inammissibilità, il reclamo deve essere proposto compilando il modulo predisposto nell'Allegato A al presente regolamento. Il reclamo deve essere presentato, a pena di irricevibilità, mediante il SiTe, o, in alternativa, compilando il modulo predisposto nell'Allegato A al presente regolamento, da inviare con le modalità di cui al comma 2.</p> <p>2. A pena di irricevibilità, il reclamo deve essere presentato a mezzo di raccomandata o via posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it oppure via posta elettronica semplice all'indirizzo: reclami.bus@autorita-trasporti.it. A partire dall'entrata in funzione del SiTe il reclamo dovrà essere inviato preferibilmente mediante il SiTe medesimo. Il modulo di reclamo, unitamente alla documentazione obbligatoria, è inviato all'Autorità a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it esclusivamente in formato .pdf.</p> <p>3. Il reclamo all'Autorità è improcedibile qualora non sia già stato presentato un reclamo all'impresa o se presentato, qualora non sia inutilmente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del reclamo all'impresa.</p>

<p>4. Nei casi di inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, resta impregiudicata la possibilità di presentare nuovamente il reclamo, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal presente articolo.</p> <p>5. Le norme del presente articolo si applicano anche ai reclami relativi ai servizi regolari di competenza regionale e locale inoltrati dalle competenti strutture regionali di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo e individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	<p>4. Nei casi di inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, resta impregiudicata la possibilità di presentare nuovamente il reclamo, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal presente articolo.</p> <p>5. Le norme del presente articolo si applicano anche ai reclami relativi ai servizi regolari di competenza regionale e locale inoltrati dalle competenti strutture regionali di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo e individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p>
<p>Art. 5 - Avvio del procedimento e contestazione della violazione</p> <p>1. Il Consiglio, quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dall'Ufficio in seguito all'attività di cui all'articolo 4, i presupposti per un intervento sanzionatorio, delibera l'avvio del procedimento e nomina il responsabile del procedimento.</p> <p>2. L'atto di contestazione, che avvia il procedimento sanzionatorio, deve essere notificato all'impresa con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e contiene una sommaria esposizione dei fatti, l'indicazione della violazione contestata, del responsabile del procedimento, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, l'Ufficio ove è possibile presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni e avere accesso agli atti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, il termine in cui gli interessati possono esercitare tali facoltà.</p> <p>3. L'atto di contestazione deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione.</p> <p>4. Qualora la violazione accertata sia ancora in atto, l'atto di contestazione reca anche l'intimazione a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese. In tal caso i termini di cui all'articolo 7, comma 3, si intendono prorogati di quaranta giorni.</p> <p>5. L'ottemperanza all'intimazione o la sua inosservanza sono comunque valutate a norma di legge anche ai fini del trattamento sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.</p>	<p>Art. 5 - Avvio del procedimento e contestazione della violazione</p> <p>1. Il Consiglio, quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dall'Ufficio in seguito all'attività di cui all'articolo 4, i presupposti per un intervento sanzionatorio, delibera l'avvio del procedimento e nomina il responsabile del procedimento.</p> <p>2. L'atto di contestazione, che avvia il procedimento sanzionatorio, deve essere notificato all'impresa con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e contiene una sommaria esposizione dei fatti, l'indicazione della violazione contestata, del responsabile del procedimento, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, l'Ufficio ove è possibile presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni e avere accesso agli atti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, il termine in cui gli interessati possono esercitare tali facoltà.</p> <p>3. L'atto di contestazione deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione.</p> <p>4. Qualora la violazione accertata sia ancora in atto, l'atto di contestazione reca anche l'intimazione a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese. In tal caso i termini di cui all'articolo 7, comma 3, si intendono prorogati di quaranta giorni.</p> <p>5. L'ottemperanza all'intimazione o la sua inosservanza sono comunque valutate a norma di legge anche ai fini del trattamento sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.</p>

<p>6. Resta salva in ogni caso la possibilità per l’Autorità di adottare le misure provvisorie urgenti di cui all’articolo 10.</p> <p>7. Il Responsabile dell’Ufficio competente trasmette ogni tre mesi al Consiglio un’informativa relativa ai provvedimenti avviati o archiviati.</p>	<p>6. Resta salva in ogni caso la possibilità per l’Autorità di adottare le misure provvisorie urgenti di cui all’articolo 10.</p> <p>7. Il Responsabile dell'Ufficio competente trasmette ogni tre mesi al Consiglio un'informativa relativa ai provvedimenti avviati o archiviati.</p>
<p>Art. 6 - Termini del procedimento</p> <p>1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione di cui all'articolo 5, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.</p> <p>2. Entro il termine di 90 giorni il responsabile del procedimento conclude l'attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo articolo 9 al Consiglio, competente per l'irrogazione della sanzione.</p> <p>3. I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi dell'articolo 7.</p>	<p>Art. 6 - Termini del procedimento</p> <p>1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 180 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione di cui all'articolo 5.</p> <p>2. Entro il termine di 90 giorni il responsabile del procedimento conclude l'attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo articolo 9 al Consiglio, competente per l'irrogazione della sanzione.</p> <p>2. I termini sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 9 del Regolamento sanzionatorio.</p>
<p>Art. 7 - Attività istruttoria</p> <p>1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento può proporre al Responsabile dell'Ufficio di disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.</p> <p>2. La richiesta dell'Autorità ai soggetti indicati al comma precedente deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> i fatti e le circostanze in ordine alle quali si chiedono i chiarimenti; lo scopo della richiesta; il termine entro il quale deve pervenire la risposta o deve essere trasmesso il documento; le modalità con cui fornire le informazioni e il responsabile del procedimento; le sanzioni eventualmente applicabili. <p>3. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 6, che in ogni caso non può essere superiore a 60 giorni, opera:</p>	<p>Art. 7 - Attività istruttoria</p> <p>1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento può proporre al Responsabile dell'Ufficio di disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria, anche mediante audizioni, ovvero proporre di disporre perizie o consulenze al Consiglio, che si esprime in merito.</p> <p>2. La richiesta dell'Autorità ai soggetti indicati al comma precedente deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> i fatti e le circostanze in ordine alle quali si chiedono i chiarimenti; lo scopo della richiesta; il termine entro il quale deve pervenire la risposta o deve essere trasmesso il documento; le modalità con cui fornire le informazioni e il responsabile del procedimento; le sanzioni eventualmente applicabili. <p>3. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 6, che in ogni caso non può essere superiore a 60 giorni, opera:</p>

<p>a) dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione;</p> <p>b) dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale.</p>	<p>a) dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione;</p> <p>b) dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale.</p>
<p>Art. 9 - Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti sanzionatori</p> <p>1. Il Responsabile dell'Ufficio trasmette al Consiglio la proposta di schema di provvedimento unitamente a una dettagliata relazione relativa all'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.</p> <p>2. Il Consiglio, esaminata la relazione e valutata la proposta, adotta il provvedimento sanzionatorio o dispone l'archiviazione del procedimento.</p> <p>3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il Consiglio trasmette gli atti al Responsabile dell'Ufficio specificando la natura e il tipo di approfondimenti da svolgere. In casi particolari, la richiesta di approfondimenti può essere reiterata, comunque non più di una volta. La richiesta di approfondimenti determina la proroga di ulteriori 30 giorni del termine di cui all'articolo 6, comma 1.</p> <p>4. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere all'autorità giurisdizionale cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del</p>	<p>Art. 9 - Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti sanzionatori</p> <p>1. Al termine dell'istruttoria, qualora il responsabile del procedimento ritenga sussistenti i presupposti per irrogare la sanzione, comunica alle parti le risultanze istruttorie, previa autorizzazione del Consiglio. Ove, all'opposto, ritenga insussistenti i presupposti per irrogare la sanzione, il responsabile del procedimento propone al Consiglio di archiviare la contestazione.</p> <p>2. Successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie di cui al comma 1, la parte può, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla notifica di tale comunicazione, trasmettere memorie di replica e richiedere l'audizione innanzi al Consiglio.</p> <p>3. All'esito dell'istruttoria o dell'eventuale audizione innanzi al Consiglio, il Consiglio adotta il provvedimento finale.</p> <p>2. Il Consiglio, esaminata la relazione e valutata la proposta, adotta il provvedimento sanzionatorio o dispone l'archiviazione del procedimento.</p> <p>4. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il Consiglio trasmette gli atti al Responsabile dell'Ufficio specificando la natura e il tipo di approfondimenti da svolgere. In casi particolari, la richiesta di approfondimenti può essere reiterata, comunque non più di una volta. La richiesta di approfondimenti determina la proroga di ulteriori 30 giorni del termine di cui all'articolo 6, comma 1. In quest'ultimo caso il responsabile del procedimento, eseguiti gli approfondimenti indicati, agisce ai sensi dei commi 1 e 2. .</p> <p>5. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere all'autorità giurisdizionale cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del</p>

<p>procedimento, all'impresa destinataria con le forme di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689.</p>	<p>procedimento, all'impresa destinataria con le forme di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689.</p>
<p>Art. 10 - Misure cautelari e impegni</p> <p>1. L'Autorità, in caso di particolare urgenza e di constatazione, a un sommario esame, della sussistenza di violazioni di cui all'articolo 2.1 il cui accertamento è di sua competenza può, d'ufficio, deliberare con atto motivato, l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera f) del decreto istitutivo, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.</p> <p>2. Il provvedimento di adozione delle misure cautelari contiene l'indicazione del termine di efficacia delle stesse e non può essere rinnovato né prorogato. La misura cautelare cessa automaticamente in caso di mancato avvio del procedimento sanzionatorio entro il termine di 30 giorni dall'adozione della misura cautelare.</p> <p>3. Entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento di adozione delle misure cautelari, il destinatario può presentare una documentata e motivata istanza di riesame del provvedimento cautelare.</p> <p>4. In materia di impegni, si applica la disciplina prevista dal Regolamento sanzionatorio.</p>	<p>Soppresso.</p>

<p>Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne</p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo coordinato con le modifiche proposte</p>
<p>Art. 2 - Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo nonché all'adozione dei provvedimenti connessi. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per l'adozione delle misure cautelari e la valutazione degli impegni di cui all'articolo 37, comma 3, lett. f) del decreto istitutivo con riferimento ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.</p> <p>2. L'Autorità può rilevare infrazioni legate sia ad un'inadempienza, collegata a uno o più eventi,</p>	<p>Art. 2 - Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo nonché all'adozione dei provvedimenti connessi. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per l'adozione delle misure cautelari e la valutazione degli impegni di cui all'articolo 37, comma 3, lett. f) del decreto istitutivo con riferimento ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.</p> <p>2. L'Autorità può rilevare infrazioni legate sia ad un'inadempienza, collegata a uno o più eventi,</p>

<p>rispetto a singoli utenti o gruppi di utenti, sia ad un'inadempienza sistematica e erga omnes dell'impresa.</p> <p>3. L'Autorità vigila sulla corretta applicazione del Regolamento ed effettua monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al Regolamento stesso. L'Autorità istruisce e valuta i reclami presentati in seconda istanza ai fini dell'eventuale irrogazione di sanzioni, e può tener conto dei reclami e delle segnalazioni pervenute anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 37 del decreto istitutivo.</p> <p>4. Nell'esercizio delle competenze di cui al decreto legislativo, l'Autorità agisce anche ai sensi del Regolamento n. 2006/2004 e ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento. A tal fine scambia informazioni con gli altri organismi nazionali di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento sulle rispettive attività, sui principi e sulle prassi decisionali, nella misura necessaria per un'applicazione coerente del presente regolamento.</p>	<p>rispetto a singoli utenti o gruppi di utenti, sia ad un'inadempienza sistematica e erga omnes dell'impresa.</p> <p>3. L'Autorità vigila sulla corretta applicazione del Regolamento ed effettua monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al Regolamento stesso. L'Autorità istruisce e valuta i reclami presentati in seconda istanza ai fini dell'eventuale irrogazione di sanzioni, e può tener conto dei reclami e delle segnalazioni pervenute anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 37 del decreto istitutivo.</p> <p>4. Nell'esercizio delle competenze di cui al decreto legislativo, l'Autorità agisce anche ai sensi del Regolamento n. 2006/2004 e ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento. A tal fine scambia informazioni con gli altri organismi nazionali di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento sulle rispettive attività, sui principi e sulle prassi decisionali, nella misura necessaria per un'applicazione coerente del presente regolamento.</p>
<p>Art. 3 - Presentazione del reclamo all'Autorità</p> <p>1. L'Autorità procede all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di sua competenza d'ufficio o a seguito di reclamo presentato da passeggeri, anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, ove a ciò delegate.</p> <p>2. A pena di inammissibilità, il reclamo deve essere proposto compilando il modulo di reclamo annesso al presente regolamento. I campi del modulo contrassegnati con asterisco costituiscono elementi essenziali del reclamo e, ove non compilati, determinano l'inammissibilità dello stesso.</p> <p>3. Il reclamo all'Autorità è inammissibile qualora sia carente degli elementi essenziali per l'identificazione del soggetto che presenta il reclamo o qualora il reclamo contenga denunce generiche, aventi ad oggetto fatti non circostanziati; il reclamo è, altresì, inammissibile nel caso in cui non venga allegata la documentazione indicata come obbligatoria nel modulo di reclamo.</p>	<p>Art. 3 - Presentazione del reclamo all'Autorità</p> <p>1. L'Autorità procede all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di sua competenza d'ufficio o a seguito di reclamo presentato da passeggeri, anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, ove a ciò espressamente delegate.</p> <p>2. A pena di inammissibilità, il reclamo deve essere proposto compilando il modulo di reclamo annesso al presente regolamento. Il reclamo deve essere presentato, a pena di irricevibilità, mediante il SiTe, o, in alternativa, compilando il modulo di reclamo annesso al presente regolamento, da inviare con le modalità di cui al comma 5. I campi del modulo contrassegnati con asterisco costituiscono elementi essenziali del reclamo e, ove non compilati, determinano l'inammissibilità dello stesso.</p> <p>3. Il reclamo all'Autorità è inammissibile qualora sia carente degli elementi essenziali per l'identificazione del soggetto che presenta il reclamo o qualora il reclamo contenga denunce generiche, aventi ad oggetto fatti non circostanziati; il reclamo è, altresì, inammissibile nel caso in cui non venga allegata la documentazione indicata come obbligatoria nel modulo di reclamo.</p>

<p>4. Nel modulo di reclamo devono essere indicate eventuali esigenze di riservatezza, a fronte delle quali il soggetto che presenta il reclamo è tenuto a trasmettere una versione non riservata del reclamo, la cui valutazione è rimessa all’Autorità.</p> <p>5. Il reclamo deve essere presentato, a pena di irricevibilità, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it, o via posta elettronica ordinaria all’indirizzo: art@autorita-trasporti.it, o consegnato a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Autorità. A partire dall’entrata in funzione del SiTe il reclamo dovrà essere inviato preferibilmente mediante il SiTe medesimo.</p> <p>6. Il reclamo all’Autorità è improcedibile: a) qualora non sia già stato presentato un reclamo all’impresa o, se presentato, qualora non sia inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione del medesimo; b) qualora il reclamo all’impresa sia stato presentato decorsi sessanta giorni dalla data in cui è stato prestato, o avrebbe dovuto essere prestato, il servizio.</p> <p>7. Le norme del presente articolo si applicano anche ai reclami relativi ai servizi regolari di competenza regionale e locale inoltrati dalle competenti strutture regionali di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo e individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	<p>4. Nel modulo di reclamo devono essere indicate eventuali esigenze di riservatezza, a fronte delle quali il soggetto che presenta il reclamo è tenuto a trasmettere una versione non riservata del reclamo, la cui valutazione è rimessa all’Autorità.</p> <p>5. Il reclamo deve essere presentato, a pena di irricevibilità, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it, o via posta elettronica ordinaria all’indirizzo: art@autorita-trasporti.it, o consegnato a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Autorità. A partire dall’entrata in funzione del SiTe il reclamo dovrà essere inviato preferibilmente mediante il SiTe medesimo. Il modulo di reclamo, unitamente alla documentazione obbligatoria, è inviato all’Autorità a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it esclusivamente in formato .pdf.</p> <p>6. Il reclamo all’Autorità è improcedibile: a) qualora non sia già stato presentato un reclamo all’impresa o, se presentato, qualora non sia inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione del medesimo; b) qualora il reclamo all’impresa sia stato presentato decorsi sessanta giorni dalla data in cui è stato prestato, o avrebbe dovuto essere prestato, il servizio.</p> <p>7. Le norme del presente articolo si applicano anche ai reclami relativi ai servizi regolari di competenza regionale e locale inoltrati dalle competenti strutture regionali di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo e individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p>
<p>Art. 5 - Avvio del procedimento</p> <p>1. Il Consiglio, sulla base degli elementi raccolti dall’Ufficio in seguito all’attività di cui all’articolo 4, e valutati gli elementi comunque in suo possesso o portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, quando ravvisa i presupposti per un intervento sanzionatorio, delibera l’avvio del procedimento.</p> <p>2. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio Vigilanza e Sanzioni o il funzionario da quest’ultimo appositamente nominato.</p>	<p>Art. 5 - Avvio del procedimento</p> <p>1. Il Consiglio, sulla base degli elementi raccolti dall’Ufficio in seguito all’attività di cui all’articolo 4, e valutati gli elementi comunque in suo possesso o portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, quando ravvisa i presupposti per un intervento sanzionatorio, delibera l’avvio del procedimento.</p> <p>2. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio Vigilanza e Sanzioni o il funzionario da quest’ultimo appositamente nominato.</p>

<p>3. L'atto di contestazione, che avvia il procedimento sanzionatorio, è notificato all'impresa con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'Autorità ne informa, altresì, i soggetti che abbiano presentato reclamo. In caso di numero elevato di soggetti reclamanti, l'avvio del procedimento è reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.</p> <p>L'atto di contestazione contiene:</p> <ol style="list-style-type: none"> una sommaria esposizione dei fatti; l'indicazione della violazione contestata; l'indicazione del Responsabile del procedimento; l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; l'Ufficio ove è possibile presentare memorie difensive, documenti, presentare proposte di impegni e avere accesso agli atti; il termine entro cui gli interessati possono esercitare le facoltà di cui alla lett. e); l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione. <p>5. Qualora la violazione accertata sia ancora in atto, l'atto di contestazione reca anche l'intimazione a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di trenta giorni; l'ottemperanza all'intimazione o la sua inosservanza sono comunque valutate a norma di legge anche ai fini del trattamento sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.</p> <p>6. L'atto di contestazione può contenere la proposta di procedura semplificata di cui all'articolo 6 del Regolamento sanzionatorio.</p> <p>7. Resta salva in ogni caso la possibilità per l'Autorità di adottare le misure provvisorie urgenti di cui all'articolo 11.</p>	<p>3. L'atto di contestazione, che avvia il procedimento sanzionatorio, è notificato all'impresa con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'Autorità ne informa, altresì, i soggetti che abbiano presentato reclamo. In caso di numero elevato di soggetti reclamanti, l'avvio del procedimento è reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.</p> <p>L'atto di contestazione contiene:</p> <ol style="list-style-type: none"> una sommaria esposizione dei fatti; l'indicazione della violazione contestata; l'indicazione del Responsabile del procedimento; l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; l'Ufficio ove è possibile presentare memorie difensive, documenti, presentare proposte di impegni e avere accesso agli atti; il termine entro cui gli interessati possono esercitare le facoltà di cui alla lett. e); l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione. <p>5. Qualora la violazione accertata sia ancora in atto, l'atto di contestazione reca anche l'intimazione a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di trenta giorni; l'ottemperanza all'intimazione o la sua inosservanza sono comunque valutate a norma di legge anche ai fini del trattamento sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.</p> <p>6. L'atto di contestazione può contenere la proposta di procedura semplificata di cui all'articolo 6 del Regolamento sanzionatorio.</p> <p>7. Resta salva in ogni caso la possibilità per l'Autorità di adottare le misure provvisorie urgenti di cui all'articolo 11.</p>
<p>Art. 6 - Termini del procedimento</p> <p>1. Entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione di cui all'articolo 5, il Responsabile del procedimento conclude l'attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui all'articolo 9 al Consiglio, competente per l'irrogazione della sanzione.</p> <p>2. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 120 giorni, decorrenti dalla data di</p>	<p>Art. 6 - Termini del procedimento</p> <p>1. Entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione di cui all'articolo 5, il Responsabile del procedimento conclude l'attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui all'articolo 9 al Consiglio, competente per l'irrogazione della sanzione.</p>

<p>notifica dell'atto di contestazione di cui all'articolo 5.</p> <p>3. I termini del procedimento sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi dell'articolo 7.</p>	<p>1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 180 giorni, decorrenti dalla data di notifica della contestazione di cui all'articolo 5.</p> <p>2. I termini sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 9 del Regolamento sanzionatorio.</p>
<p>Art. 7 - Attività istruttoria</p> <p>1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il Responsabile del procedimento può chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria, anche mediante audizioni; nel caso sia necessario disporre perizie e/o consulenze, il Responsabile del procedimento lo propone al Consiglio.</p> <p>2. La richiesta di informazioni e documenti di cui al comma 1 deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> i fatti e le circostanze in ordine alle quali si chiedono i chiarimenti; lo scopo della richiesta; il termine entro il quale deve pervenire la risposta o deve essere trasmesso il documento; le modalità con cui fornire le informazioni e il Responsabile del procedimento; le sanzioni eventualmente applicabili. <p>3. La sospensione dei termini per ulteriori esigenze istruttorie, che in ogni caso non può essere superiore a 60 giorni, opera:</p> <ol style="list-style-type: none"> dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione; dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito/consulente alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale/consulenza; <p>dalla data di protocollo della convocazione in audizione alla data dello svolgimento dell'audizione dinanzi all'Autorità.</p>	<p>Art. 7 - Attività istruttoria</p> <p>1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il Responsabile del procedimento può chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria, anche mediante audizioni; nel caso sia necessario disporre perizie e/o consulenze, il Responsabile del procedimento lo propone al Consiglio.</p> <p>2. La richiesta di informazioni e documenti di cui al comma 1 deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> i fatti e le circostanze in ordine alle quali si chiedono i chiarimenti; lo scopo della richiesta; il termine entro il quale deve pervenire la risposta o deve essere trasmesso il documento; le modalità con cui fornire le informazioni e il Responsabile del procedimento; le sanzioni eventualmente applicabili. <p>3. La sospensione dei termini per ulteriori esigenze istruttorie, che in ogni caso non può essere superiore a 60 giorni, opera:</p> <ol style="list-style-type: none"> dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione; dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito/consulente alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale/consulenza; dalla data di protocollo della convocazione in audizione alla data dello svolgimento dell'audizione dinanzi all'Autorità.
<p>Art. 9 - Conclusione dell'istruttoria e provvedimento sanzionatorio</p> <p>1. Il Responsabile dell'Ufficio trasmette al Consiglio la proposta di schema di provvedimento unitamente a una dettagliata relazione relativa</p>	<p>Art. 9 - Conclusione dell'istruttoria e provvedimento sanzionatorio</p> <p>1. Al termine dell'istruttoria, qualora il responsabile del procedimento ritenga sussistenti i presupposti per irrogare la sanzione, comunica</p>

<p>all'istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento.</p> <p>2. Il Consiglio, esaminata la relazione e valutata la proposta, adotta il provvedimento sanzionatorio o dispone l'archiviazione del procedimento.</p> <p>3. Il Consiglio può disporre ulteriori approfondimenti istruttori, ove ne ravvisi la necessità. In casi particolari, la richiesta di approfondimenti può essere reiterata, comunque non più di una volta. La richiesta di approfondimenti determina la proroga di ulteriori 30 giorni del termine di cui all'articolo 6 comma 2.</p> <p>4. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere all'autorità giurisdizionale cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del Responsabile del procedimento, all'impresa destinataria con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	<p>alle parti le risultanze istruttorie, previa autorizzazione del Consiglio. Ove, all'opposto, ritenga insussistenti i presupposti per irrogare la sanzione, il responsabile del procedimento propone al Consiglio di archiviare la contestazione.</p> <p>2. Successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie di cui al comma 1, la parte può, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla notifica di tale comunicazione, trasmettere memorie di replica e richiedere l'audizione innanzi al Consiglio.</p> <p>3. All'esito dell'istruttoria o dell'eventuale audizione innanzi al Consiglio, il Consiglio adotta il provvedimento finale.</p> <p>2. Il Consiglio, esaminata la relazione e valutata la proposta, adotta il provvedimento sanzionatorio e dispone l'archiviazione del procedimento.</p> <p>4. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il Consiglio trasmette gli atti al Responsabile dell'Ufficio specificando la natura e il tipo di approfondimenti da svolgere. In casi particolari, la richiesta di approfondimenti può essere reiterata, comunque non più di una volta. La richiesta di approfondimenti determina la proroga di ulteriori 30 giorni del termine di cui all'articolo 6, comma 1. In quest'ultimo caso il responsabile del procedimento, eseguiti gli approfondimenti indicati, agisce ai sensi dei commi 1 e 2.</p> <p>5. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere all'autorità giurisdizionale cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, all'impresa destinataria con le forme di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689.</p>
<p>Art. 11 - Misure cautelari</p> <p>1. L'Autorità, in caso di particolare urgenza e di constatazione, a un sommario esame, della sussistenza di violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il cui accertamento è di sua competenza, può deliberare d'ufficio, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f), del decreto istitutivo, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>Soppresso</p>

<p>2. Il provvedimento di adozione delle misure cautelari contiene l'indicazione del termine di efficacia delle stesse e non può essere rinnovato né prorogato. La misura cautelare cessa automaticamente in caso di mancato avvio del procedimento sanzionatorio entro il termine di 30 giorni dall'adozione della misura cautelare.</p> <p>3. Entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento di adozione delle misure cautelari, il destinatario può presentare una documentata e motivata istanza di riesame del provvedimento cautelare.</p>	
<p>Art. 12 - Impegni</p> <p>1. In materia di impegni si applica la disciplina prevista dal Regolamento per lo svolgimento, in prima attuazione, dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, adottato dall'Autorità con Delibera n. 5 del 16 gennaio 2014</p>	<p>Soppresso</p>
<p>Art. 13 - Notificazione e comunicazione dei provvedimenti</p> <p>1. La notificazione dei provvedimenti sanzionatori e dei provvedimenti di adozione delle misure cautelari deliberati dal Consiglio e la comunicazione dei provvedimenti di archiviazione è effettuata con le modalità previste dal Regolamento dell'Autorità sopra richiamato, adottato con Delibera n. 5 del 16 gennaio 2014.</p> <p>2. Il provvedimento finale è notificato entro il termine di 30 giorni della sua adozione.</p>	<p>Art. 13 - Notificazione e comunicazione dei provvedimenti</p> <p>1. La notificazione dei provvedimenti sanzionatori e dei provvedimenti di adozione delle misure cautelari deliberati dal Consiglio e la comunicazione dei provvedimenti di archiviazione è effettuata con le modalità previste dal Regolamento sanzionatorio.</p> <p>2. Il provvedimento finale è notificato entro il termine di 30 giorni della sua adozione.</p>